

## **ALLEGATO “1 A”**

***Redazione dei piani di risanamento acustico***

La documentazione d'impatto acustico ambientale redatta in conformità a quanto prescritto nell'articolo 26 della legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18 deve contenere almeno quanto segue.

#### **A. Superamento dei valori di attenzione (legge 447/1995 e ss.mm.ii.)**

- a) Dati identificativi del soggetto obbligato con indicazione della tipologia dell'attività/infrastruttura corredata di relativo codice ISTAT;
- b) Descrizione del contesto urbanistico e della classificazione acustica dell'area oggetto d'intervento;
- c) Descrizione dell'attività/infrastruttura (caratteristiche e modalità di esercizio) e dell'area nella quale essa è inserita con adeguata documentazione fotografica;
- d) Catasto delle sorgenti di rumore presenti nell'area da riportare in planimetria avente scala adeguata e loro caratterizzazione acustica (livello equivalente continuo ponderato in curva A, time history, eventuale spettro in terzi di ottava), individuazione dei recettori da riportare in planimetria, con indicazione della destinazione d'uso e con particolare riferimento a quelli ascritti alla Classe I;
- e) Individuazione delle sorgenti che producono livelli sonori superiori a quelli fissati dalla normativa. I livelli acustici da valutare sono quelli di attenzione in relazione a quanto accertato dall'organo di controllo;
- f) Caratterizzazione acustica dell'area *ante operam*. Si procederà alla caratterizzazione acustica per ognuna delle sorgenti e dei recettori precedentemente individuati, attraverso indagini fonometriche eseguite in corrispondenza di punti critici ben definiti. Più nello specifico, dovranno essere individuate postazioni di controllo (con documentazione fotografica da cui risulti ben visibile la strumentazione di misura) atte a descrivere esaurientemente lo stato del clima acustico presente, consentendo, a posteriori, una verifica univoca dei livelli attesi sia in sede previsionale che di controllo e collaudo. Si deve infine quantificare, in valori assoluti e percentuali, la popolazione esposta ai superamenti dei limiti prescritti;
- g) Stima della popolazione esposta con l'indicazione dei livelli di rumore;
- h) Descrizione degli interventi di mitigazione individuati con tempistica prevista per la loro realizzazione esplicitando le motivazioni tecniche da cui sono scaturite le scelte progettuali d'intervento e l'indicazione dell'effettiva efficacia degli interventi di mitigazione acustica proposti (confronto livelli sonori *post operam* – *post mitigazione*);
- i) Valutazione acustica dell'area *post operam* con stima dell'attenuazione in dB(A) ottenuta con l'intervento e della popolazione beneficiata dal risanamento predisposto;
- j) Limitatamente ai casi previsti dalla normativa, qualora fosse stato anche accertato il superamento dei valori limite differenziali, il piano di risanamento dovrà tenere conto di quanto descritto al punto B.

Il piano di risanamento si conclude con un collaudo da effettuarsi con le modalità descritte al punto **C**.

## **B. Superamento dei valori limite di immissione differenziali (DPCM 14 novembre 1997)**

- a) Dati identificativi del soggetto obbligato con indicazione della tipologia dell'attività disturbante corredata di relativo codice ISTAT;
- b) Descrizione dell'area in cui è localizzata l'attività con indicazione della classificazione acustica sia dell'area stessa che del recettore con adeguata documentazione fotografica;
- c) Descrizione dell'attività (caratteristiche e modalità di esercizio);
- d) Catasto delle sorgenti di rumore al servizio dell'attività da riportare in planimetria avente scala adeguata, loro caratterizzazione acustica (livello equivalente continuo ponderato in curva A, la time history, eventuale spettro in terzi di ottava) con individuazione di quelle cui è riferibile il superamento accertato ai recettori disturbati in relazione a quanto verificato dall'organo di controllo;
- e) Individuazione delle modalità di trasmissione del rumore;
- f) Descrizione degli interventi di mitigazione individuati con tempistica prevista per la loro realizzazione esplicitando le motivazioni tecniche da cui sono scaturite le scelte progettuali d'intervento e l'indicazione dell'effettiva efficacia degli interventi di mitigazione acustica proposti (confronto livelli sonori *post operam* – post mitigazione).

Il ripristino dei requisiti acustici per il rispetto dei valori differenziali si conclude con un collaudo da effettuarsi con le modalità descritte al punto **C**.

## **C. Collaudo**

La relazione di collaudo, ad opera eseguita, dovrà accertare il raggiungimento dei valori di progetto e la conformità ai valori limite fissati dalla normativa attraverso indagini fonometriche condotte in corrispondenza dei punti di controllo dichiarati e/o siti abitativi disturbati.

Il rapporto delle indagini fonometriche deve essere redatto attenendosi a quanto riportato nell'allegato B del D.M. 16/03/98 e deve contenere almeno la time history del livello di pressione sonora rilevato ponderato A per ogni singola misura (o documentazione fotografica comprovante la lettura sul display del livello equivalente ponderato A), e se necessario anche lo spettro in terzi di ottava del livello di pressione sonora. Nel caso di superamento dei valori limite differenziali tali indagini fonometriche debbono essere effettuate nei luoghi in cui è stato accertato il disturbo o, in caso di provato negato accesso a tali ambienti da parte di chi ne detiene la disponibilità, in siti vicini acusticamente equivalenti.

La relazione di collaudo, deve essere redatta in forma di perizia giurata, da tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco dei Tecnici competenti in acustica, in accordo alla Legge 447/1995 e ss.mm.ii.